

Linee Guida operative ENEA per l'accesso al meccanismo ai sensi dell'Art. 7 comma 3 lettera a) del DM 256 del 10 luglio 2024

II Edizione - 04 novembre 2024

Articolo 3

(Accesso al meccanismo)

Art.3, comma 1 e 2

Le imprese energivore monosito, all'atto della presentazione della domanda sul portale di CSEA, devono essere in possesso per il loro sito produttivo di una diagnosi energetica valida alla data di presentazione della domanda e conforme all'Allegato 2 del D. Lgs. 102/2014 e ss.mm.ii. Altra alternativa possibile per le imprese è essere dotate di un sistema di gestione ISO 50001 per il sito in corso di validità, in regola con l'aggiornamento annuale del Sistema ISO 50001, alla data di presentazione della domanda che includa una diagnosi energetica valida e conforme all'Allegato 2 del D. Lgs. 102/2014 e ss.mm.ii..

La diagnosi energetica, in entrambi i casi, deve essere redatta da un EGE o una ESCO certificati, deve essere riferita ad un solo sito produttivo e deve essere caricata sul [portale ENEA Audit102](#) prima della presentazione della domanda di agevolazione sul portale CSEA, seguendo le indicazioni riportate sul sito ENEA. Tutte le informazioni relative al meccanismo delle diagnosi energetiche sono disponibili [qui](#).

Allorquando una impresa acceda al meccanismo con una diagnosi già esistente e valida (nel caso in cui rientri tra i soggetti che erano già obbligati alla diagnosi ai sensi dell'Art. 8 D. Lgs.102/2014 e ss.mm.ii.) tale impresa ha l'obbligo, alla scadenza della stessa, di rinnovarla e di inviarla nuovamente ad ENEA tramite il portale, se intende presentare richiesta di iscrizione al registro CSEA per le agevolazioni relative agli energivori per anni successivi.

La diagnosi energetica utilizzata per l'accesso alle agevolazioni dell'anno n può essere aggiornata nel caso in cui si renda necessario per ragioni documentate.

La durata della validità della diagnosi è pari a quattro (4) anni dalla data di redazione della stessa. Nel caso di aggiornamento della diagnosi si fa presente che, ai fini della durata del periodo di validità, fa fede la data di redazione della diagnosi originaria e che l'anno di riferimento della versione aggiornata rimane quello di riferimento della versione originaria. In tutti gli altri casi (variazione dell'anno di riferimento) il documento viene considerato come diagnosi di nuova redazione e, in quest'ultimo caso, il periodo di validità riparte dalla data di nuova redazione.

Le imprese energivore multisito, invece, di norma hanno l'obbligo di redigere un numero di diagnosi energetiche pari al numero di siti. Le imprese energivore multisito, però, possono redigere un numero minore di diagnosi energetiche applicando ai propri siti i principi della clusterizzazione ENEA, conformemente a quanto previsto dalla Norma tecnica UNI CEI EN 16247: 3- 2022.

La clusterizzazione, contrariamente a quanto previsto per gli adempimenti relativi all'Art. 8 D. Lgs. 102/2014 e ss.mm.ii., è valida esclusivamente per la singola partita IVA energivora, che dovrà dunque implementarla su tutti i propri siti produttivi, andando poi ad individuare i siti dove effettuare la diagnosi.

Nel caso in cui l'impresa, quindi, appartenga a un gruppo di imprese e sia già presente in una clusterizzazione caricata sul portale ENEA da una capogruppo, tale impresa dovrà ricaricare sul portale ENEA una propria clusterizzazione, afferente ai soli siti di sua proprietà/gestione e diagnosi relative entro l'anno, come previsto dalla deliberazione 343/2024/R/eel, punto 6, lettera c).

I principi della clusterizzazione vengono applicati a tutte le imprese multi-sito, indipendentemente dal fatto che i siti siano dotati o meno di un sistema di gestione ISO 50001.

Art.3, comma 3

Tutte le imprese energivore di recente costituzione e tutte quelle non precedentemente soggette all'obbligo di diagnosi energetica che richiedono accesso alle agevolazioni in relazione all'anno n-simo hanno tempo fino al 31 dicembre dell'anno n-simo di agevolazione per redigere la diagnosi e caricarla sul Portale ENEA. Per il solo anno di agevolazione 2024 questo termine è traslato al 31 marzo 2025. Esclusivamente per il 2024 per le imprese monosito e multisito, le cui diagnosi energetiche sono risultate non conformi nel corso dei controlli documentali effettuati da ENEA ai sensi dell'Art.8 comma 6 del D.Lgs. 102/2014 e ss.mm.ii., hanno possibilità di eseguire una nuova diagnosi ed inviarla ad ENEA entro il 31 marzo 2025.

Discorso analogo per le imprese in possesso della sola Matrice di Sistema. Tali imprese, se vogliono accedere anche alle agevolazioni per l'anno 2025, devono caricare la diagnosi sul portale ENEA **prima** della presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni (Articolo 9 DM 256 del 10 luglio 2024), in considerazione del fatto che l'anno 2025 costituisce un anno ordinario sotto il profilo della disciplina e non più un anno in deroga come il precedente.

Art.3, comma 4

L'impresa fornisce l'indicazione sulla modalità scelta per l'adempimento alle green conditionalities per l'annualità n, nell'ambito della presentazione delle dichiarazioni sul Portale CSEA per il medesimo anno n (cfr. comma 14.1 dell'allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel).

Per ciascun anno può essere scelta dall'impresa, per tutti i suoi siti oggetto di diagnosi, un'unica modalità per l'adempimento alle green conditionalities; tale scelta può essere modificata dall'impresa entro il 31 dicembre dell'annualità n di riferimento dell'agevolazione, attraverso il processo di rettifica della dichiarazione predisposto da CSEA. Gli impegni presi dall'impresa devono essere portati a termine nei tempi previsti, indipendentemente dalle modalità prescelte per le annualità di agevolazione successive (cfr. comma 14.2 dell'allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel).

Per la sola annualità 2024, in sede di presentazione in sessione ordinaria delle dichiarazioni sul Portale per l'anno 2025, l'impresa indica anche la modalità adottata per l'anno 2024, tra le tre possibili modalità

alternative, mediante una sezione appositamente predisposta da CSEA. CSEA contatta le imprese energivore che hanno beneficiato delle agevolazioni per l'anno 2024 e che non presentano richiesta di agevolazione per l'anno 2025 in sessione ordinaria, inviando loro un apposito modulo per indicare la modalità scelta per l'anno 2024. Tale modulo compilato e sottoscritto da ciascun'impresa deve essere inviato a CSEA entro il termine del 31 dicembre dell'anno 2024 (cfr. comma 15.13 dell'allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel).

Articolo 4

(Attuazione delle raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica)

Art.4, commi 1 e 2

Per accedere all'agevolazione relativa all'anno n, l'impresa, ai sensi dell'art.3, comma 8, lettera a) del DL 131/2023, deve individuare, all'interno delle diagnosi inviate ad ENEA (conformi all'Allegato 2 e in corso di validità), tutti gli interventi proposti con TR semplice < 3 anni e selezionare, ai fini dell'adempimento della condizionalità green a) per l'anno di agevolazione n, un numero di interventi tale che il costo di investimento complessivo degli interventi selezionati non superi il valore dell'agevolazione percepita nell'anno n.

In caso di interventi alternativi riportati in diagnosi (ad esempio sostituzione di una caldaia esistente con una più performante oppure con una pompa di calore) l'impresa è autorizzata ad effettuare una scelta della soluzione più adeguata alle proprie necessità aziendali.

Il costo di investimento e i costi accessori di ciascun intervento devono essere documentabili tramite gli importi indicati nei piani di fattibilità del business plan contenuto nella diagnosi, e questo vale anche per le spese sostenute per la progettazione di ciascun intervento. Tali costi previsionali dovranno poi essere documentati come singole voci nelle fatture.

Ai fini dell'individuazione degli interventi l'importo dell'agevolazione può essere stimato sulla base di dati documentabili quali, a titolo esemplificativo:

- 1) Consumo ultimo anno solare consolidato da bollette;
- 2) Consumo medio annuo calcolato sulla base del consumo dei 36 mesi precedenti la data di richiesta di agevolazione;

Oltre alla stima dei consumi l'impresa potrebbe far riferimento anche agli ultimi quattro valori della componente tariffaria Asos disponibili nell'aggiornamento trimestrale delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali del settore elettrico pubblicato da ARERA e applicarli ai consumi trimestrali.

Gli interventi riportati nella lista proposta da ENEA non sono vincolanti né in generale, né a livello di Codice ATECO.

Resta fermo che, in caso di aggiornamento della Diagnosi energetica, non possano essere eliminati gli interventi di efficienza energetica per i quali sono stati assunti impegni di realizzazione ai sensi dell'articolo 4 del DM 256/2024.

Di seguito degli esempi esplicativi.

Esempio 1:

Agevolazione (A) percepita nell'anno di riferimento n: 100.000 euro

Interventi proposti in diagnosi con TR<3 anni: 4

<i>Interventi</i>	<i>Costo investimento</i>	<i>TR</i>
<i>Intervento 1</i>	<i>10.000 euro</i>	<i>1 anno</i>
<i>Intervento 2</i>	<i>20.000 euro</i>	<i>2,5 anni</i>
<i>Intervento 3</i>	<i>40.000 euro</i>	<i>2 anni</i>
<i>Intervento 4</i>	<i>15.000 euro</i>	<i>1,5 anni</i>
<i>TOTALE</i>	<i>85.000 euro (Ic)</i>	

In questo caso l'impresa deve individuare tutti i 4 interventi proposti in diagnosi con TR<3 anni, in quanto il loro investimento complessivo è inferiore all'agevolazione: Ic (85.000 euro) < A (100.000 euro).

L'impresa deve realizzare, nell'anno n di fruizione dell'agevolazione (entro il 31/12), interventi per un investimento complessivo pari a 1/3 di Ic e deve completare gli interventi/investimenti (2/3 di Ic) entro il 31/12 dell'anno n+2.

Nell'esempio specifico, l'impresa entro l'anno n deve effettuare interventi con un investimento totale pari almeno a 1/3 di 85.000 euro = 28.333 euro (si può eccedere oltre questo valore, fermo restando il valore dell'investimento complessivo). Entro l'anno n+2 (31/12) si devono completare gli interventi individuati, arrivando così ad un investimento complessivo pari a Ic, cioè 85.000 euro.

Avendo esaurito il primo anno tutti gli interventi presenti in diagnosi con TR<3 anni, per gli anni di agevolazione successivi, l'impresa può percepire l'agevolazione senza effettuare altri interventi/investimenti (se non terminare i 2/3 degli investimenti entro il 31/12 dell'anno n+2). Anche il quarto anno di validità della diagnosi, nel caso in cui la diagnosi di riferimento sia la stessa, l'impresa non ha obblighi di effettuare altri interventi per ricevere l'agevolazione. Resta valida la possibilità per l'impresa di aggiornare la diagnosi energetica nel corso del suo periodo di validità.

La figura illustra gli obblighi dell'impresa relativamente ai tre anni di agevolazione per l'Esempio 1.

**Con riferimento ai 4 interventi dell'Esempio 1
e agli anni di agevolazione n (An), n+1 (An+1), n+2 (An+2)**

Possibili scelte per mix
di interventi nell'anno n

Interventi 1+2+3+4
Investimento
10+20+40+15=85 kEuro

Anno n

An Investimento pari a
28,3 kEuro (1/3 di
1+2+3+4)
An+1 Ottemperante
An+2 Ottemperante

Anno n + 1

An Nessun obbligo
An+1 Ottemperante
An+2 Ottemperante

Anno n + 2

An Completamento
2/3 di 1+2+3+4
(56,7 kEuro)
An+1 Ottemperante
An+2 Ottemperante

Se invece l'impresa, oltre agli interventi individuati per l'anno n, ha ancora in diagnosi altri interventi con TR<3 anni (che non ha selezionato per l'agevolazione dell'anno n, in quanto l'investimento complessivo I_c avrebbe superato il valore dell'agevolazione), allora per richiedere l'agevolazione negli anni successivi deve proseguire fino ad esaurirli, completando tutti gli investimenti sempre entro l'anno n+2 rispetto all'anno n di agevolazione richiesta. Per i nuovi anni di richiesta di agevolazione gli investimenti vanno confrontati al valore di agevolazione stimato di anno in anno. Se invece l'impresa non richiede l'agevolazione per gli anni successivi, o cambia condizionalità green scegliendo b o c, si deve limitare a completare gli interventi/investimenti previsti per l'anno n.

Esempio 2:

Agevolazione (A) percepita nell'anno di riferimento n: 100.000 euro

Interventi proposti in diagnosi con TR<3 anni: 4

Interventi	Costo investimento	TR
<i>Intervento A</i>	30.000 euro	1 anno
<i>Intervento B</i>	50.000 euro	1,5 anni
<i>Intervento C</i>	60.000 euro	2 anni
<i>Intervento D</i>	80.000 euro	2,5 anni
TOTALE	220.000 euro (I_c)	

Se l'impresa individua tutti gli interventi proposti: $I_c = 220.000 > A$.

Allora l'impresa esclude due interventi: ad es. esclude intervento C e D, quindi in tale caso: I_c (80.000 euro) < A (100.000 euro)

Nell'anno n (entro il 31/12) l'impresa deve effettuare interventi con un investimento totale pari a 1/3 di 80.000 euro = 26.667 euro. Entro il 31/12 dell'anno n+2 l'impresa deve completare gli interventi individuati, arrivando così all'investimento I_c di 80.000 euro.

In questo caso ci sono due interventi proposti in diagnosi con TR<3 anni (Interventi C e D) che sono stati esclusi nell'anno n. Per richiedere l'agevolazione nell'anno n+1, l'impresa deve realizzarli (a meno che l'investimento per tali interventi non superi l'agevolazione percepita nell'anno n+1), sempre applicando la ripartizione di 1/3 dell'investimento corrispondente entro il 31/12 dell'anno n+1. L'investimento relativo a tali interventi va completato entro il 31/12 dell'anno n+3.

La figura illustra gli obblighi dell'impresa relativamente ai tre anni di agevolazione per l'Esempio 2.

Con riferimento ai 4 interventi dell'Esempio 2 e agli anni di agevolazione n (An), n+1 (An+1), n+2 (An+2)

Possibili scelte per mix di interventi nell'anno n

	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2
Interventi A+B Investimento 30+50=80 kEuro	An Investimento pari a 26,7 kEuro (1/3 di A+B) An+1 Scelta intervento C o D An+2 Scelta intervento restante	An Nessun obbligo An+1 Investimento pari a 1/3 di C o D An+2 Scelta intervento rimanente	An Completamento dei 2/3 di A+B (53,3 kEuro) An+1 Nessun obbligo An+2 Investimento pari a 1/3 di C o D
Interventi A+C Investimento 30+60=90 kEuro	An Investimento pari a 30 kEuro (1/3 di A+C) An+1 Scelta intervento B o D An+2 Scelta intervento restante	An Nessun obbligo An+1 Investimento pari a 1/3 di B o D An+2 Nessun obbligo	An Completamento dei 2/3 di A+C (60 kEuro) An+1 Nessun obbligo An+2 Investimento pari a 1/3 di B o D
Intervento D Investimento 80 kEuro	An Investimento pari a 26,7 kEuro (1/3 di D) An+1 Scelta interventi A+B o B+C An+2 Scelta due interventi restanti	An Nessun obbligo An+1 Investimento pari a 1/3 di A+B o B+C An+2 Nessun obbligo	An Completamento dei 2/3 di D (53,3 kEuro) An+1 Nessun obbligo An+2 Investimento pari a 1/3 due interventi restanti

L'investimento di ciascun intervento è documentabile tramite gli importi indicati nelle fatture quietanzate, comprensivi delle spese aggiuntive per la realizzazione dell'intervento (per esempio i costi per progettazione, manodopera, ecc.). Le fatture devono essere caricate sul portale Audit102 insieme ai dati dell'intervento: in particolare entro il 31/01 dell'anno n+1 vanno caricate le fatture relative ad 1/3 degli investimenti previsti, mentre entro il 31/01 dell'anno n+3 vanno caricate le fatture relative ai restanti 2/3. Sul Portale sarà creata una sezione apposita per il caricamento di tutta la documentazione. Con le stesse tempistiche, per gli interventi completati, le imprese dovranno caricare sul Portale la documentazione relativa al progetto definitivo e al collaudo.

Art. 4, comma 3

Per le imprese di recente costituzione o non soggette precedentemente all'obbligo di diagnosi (in quanto non Grandi imprese e non Energivore), l'obbligo di investimento di 1/3 di Ic viene traslato all'anno n+1, ma i restanti 2/3 dell'investimento vanno comunque terminati entro il 31/12 dell'anno n+2. Anche

in tale caso si devono esaurire tutti gli interventi proposti in diagnosi con $TR < 3$ anni, entro l'anno $n+2$ rispetto all'anno di agevolazione, con il solo vincolo che per tale annualità l'investimento non deve superare l'agevolazione corrispondente percepita.

La diagnosi, già caricata sul Portale ENEA volontariamente da un'impresa non soggetta ad obbligo ed in corso di validità, è ritenuta valida ai fini dell'accesso all'agevolazione, comunicando a CSEA il protocollo. Resta ferma per questa tipologia la tempistica per la realizzazione degli investimenti prevista da Art. 4 comma 1. Esclusivamente per l'anno 2024, alle imprese dotate di ISO 50001, che hanno caricato sul portale Audit102 solo la matrice di sistema e non la diagnosi, è data facoltà di caricare la diagnosi entro il 31/03/2025.

In ogni caso l'aggiornamento di una diagnosi non comporta la traslazione in avanti degli obblighi già assunti, ad esempio vanno completati nelle tempistiche previste tutti gli interventi/investimenti iniziati prima dell'aggiornamento.

Art. 4, comma 4

Solo per l'anno 2024 sono considerati validi per adempiere all'obbligo tutti gli interventi realizzati a partire dal 01/01/2024 e fa fede la data di fattura quietanzata relativa alla realizzazione degli stessi.

Nel caso in cui la realizzazione dell'intervento ha avuto inizio nei mesi antecedenti al 1° gennaio 2024 ed abbia termine successivamente a tale data, la quota parte dei costi da prendere in considerazione per gli investimenti è quella afferente al 2024.

Art. 4, comma 5

Il prezzo di ciascun vettore energetico che l'impresa deve utilizzare per il calcolo del TR è quello medio, comprensivo di tutte le voci di spesa energetica applicate all'impresa (IVA esclusa), documentabile tramite bollette di almeno 3 mesi, relative all'anno di riferimento della diagnosi energetica, che devono essere caricate sul portale Audit102 insieme ai dati dell'intervento. Unicamente per i vettori energetici oggetto dell'intervento il prezzo medio deve essere caricato in un apposito campo predisposto nel portale.

Se l'impresa vuole fare riferimento a prezzi più recenti per il calcolo del TR, può aggiornare la diagnosi energetica. La documentazione a supporto della diagnosi (bollette e prezzo dei vettori energetici) deve essere aggiornata sul portale e deve far riferimento all'anno di aggiornamento della diagnosi.

Art. 4, comma 6

L'impresa, in sostituzione degli interventi con $TR < 3$ anni, proposti in diagnosi per un determinato sito e con costo di investimento totale inferiore all'agevolazione stimata, può effettuare uno o più interventi con $TR > 3$ anni proposti nella diagnosi relativa allo stesso sito, a condizione che il miglioramento del consumo specifico di sito sia almeno pari a quello cumulato che si sarebbe realizzato effettuando tutti gli interventi con $TR < 3$ anni che non superino l'agevolazione come entità di investimenti.

Esempio 3

Agevolazione (A) percepita nell'anno n= 100.000 euro

Interventi in diagnosi con TR<3 anni: 2 (condizione 1)

<i>Interventi</i>	<i>Costo investimento</i>	<i>TR</i>
<i>Intervento 1</i>	<i>35.000 euro</i>	<i>1 anno</i>
<i>Intervento 2</i>	<i>40.000 euro</i>	<i>2,9 anni</i>
<i>TOTALE</i>	<i>75.000 euro (Ic)</i>	

Interventi in diagnosi con TR>3 anni: 1 (condizione 2) rappresentato per esempio dalla Sostituzione di un Forno di cottura facente parte del processo svolto nel sito; TR intervento=10 anni

L'impresa sceglie di non effettuare i due interventi proposti in diagnosi con TR<3 anni, ma di realizzare in sostituzione l'intervento con TR>3 anni già pianificato. In questo caso deve essere verificata la condizione:

$$(Cs_{\text{ante}} - Cs1_{\text{post}})_{\text{condizione1}} \leq (Cs_{\text{ante}} - Cs2_{\text{post}})_{\text{condizione2}}$$

dove:

Cs_{ante} è il consumo specifico di sito ante dato dal rapporto tra il consumo totale di sito ante, espresso in tep di energia primaria, e la destinazione d'uso generale di sito ante (es. produzione totale in t);

Cs_{1_post} è il consumo specifico di sito post realizzazione di tutti gli interventi con TR<3 anni, dato dal rapporto tra il consumo totale di sito in tep di energia primaria previsto post realizzazione interventi con TR<3 anni, e la destinazione d'uso generale di sito ante (es. produzione totale in t);

Cs_{2_post} è il consumo specifico di sito post realizzazione intervento con TR>3 anni, dato dal rapporto tra il consumo totale di sito in tep di energia primaria previsto post realizzazione intervento con TR>3 anni, e la destinazione d'uso generale di sito ante (es. produzione totale in t).

Questo comma può riguardare interventi relativi alle linee produttive già pianificati dall'azienda, come quello nell'esempio, o altri interventi, compresa l'installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione. Gli interventi di produzione di energia da Fonti Rinnovabili proposti in diagnosi, pur se hanno TR>3 anni, non possono essere utilizzati in sostituzione degli interventi contenuti in diagnosi con TR<3 anni, in quanto non determinano una riduzione del consumo specifico del sito, ma possono essere utilizzati per adempiere agli obblighi dell'art.3, comma 8 del DL 131/2023, con la condizionalità *green b*).

Art. 4, comma 7

Le tipologie di interventi da poter realizzare per ottemperare all'obbligo previsto sono quelle indicate nel link:

<https://www.enea.it/it/servizi/comunicazioni/diagnosi-energetiche-pubblicata-la-lista-degli-interventi-ai-sensi-dellart-4-comma-7-dm-256-del-10-luglio-2024.html>



Tale lista pubblicata sul sito ENEA deve essere considerata come non esaustiva, sia in termini di interventi ivi contenuti, che di settori ATECO a cui quelli delle linee produttive fanno riferimento.

Art. 7

(Controlli)

Art. 7, comma 1

Entro la data del 30 aprile di ciascun anno di agevolazione, CSEA raccoglie le domande di iscrizione all'elenco CSEA energivori elettrici presentate dalle Imprese e ne trasmette a mezzo PEC ad ENEA l'elenco mediante flusso di informazioni tabellate secondo tracciato concordato.

Entro la data del 30 giugno dell'anno di agevolazione, ENEA verifica massivamente, per tutte le imprese che hanno presentato domanda di iscrizione all'elenco energivori elettrici di CSEA, la presenza di diagnosi e, per imprese multisito, il numero dichiarato in clusterizzazione.

All'atto di inizio dei controlli, ENEA comunica sul proprio sito l'avviso di avvio della procedura massiva di controllo della validità delle Diagnosi Energetiche indicate a CSEA all'atto della dichiarazione per l'accesso all'agevolazione energivori (controlli di Tipo 1). Per la validità della Diagnosi Energetica fa fede la data di redazione e affinché sia valida la Diagnosi caricata sul portale ENEA, deve essere stata redatta al massimo 4 anni prima della presentazione al portale CSEA (ad esempio per accedere all'agevolazione nel 2025 con richiesta fatta il 21 ottobre 2025, l'impresa presenta una diagnosi redatta a partire dal 22 ottobre 2021).

ENEA controlla per le imprese monosito la presenza della diagnosi recante protocollo dichiarato dall'impresa alla CSEA al fine della richiesta di iscrizione per l'anno di agevolazione. In caso contrario provvede a inviare comunicazione all'impresa a mezzo PEC, invitandola a comunicare ad ENEA entro dieci (10) giorni lavorativi il corretto protocollo della diagnosi associato alla richiesta di iscrizione all'elenco energivori. In caso di mancata risposta o risposta non esaustiva ENEA comunicherà a CSEA la non sussistenza dei requisiti per i seguiti di competenza.

Alle imprese di nuova costituzione o non precedentemente obbligate a diagnosi è data facoltà di trasmettere la Diagnosi Energetica mancante entro il 31 dicembre dell'anno di agevolazione (31 marzo 2025 per l'anno 2024).

Per imprese multisito è ammessa la possibilità di ridurre il numero dei siti sottoposti a diagnosi energetica attraverso la procedura della clusterizzazione, limitata alla singola impresa energivora.

Per il solo anno di agevolazione 2024, le imprese che al momento della richiesta di iscrizione all'elenco energivori risultassero presenti in una clusterizzazione di gruppo, hanno la possibilità, di trasmettere una nuova clusterizzazione come impresa singola entro il 31 marzo 2025.

ENEA verifica che il numero di siti, sui quali è stata eseguita e caricata sul portale Audit 102 la Diagnosi Energetica entro la data di richiesta di iscrizione all'elenco energivori CSEA, corrisponda al numero indicato nella clusterizzazione redatta nel rispetto delle Linee Guida ENEA e trasmessa anch'essa dall'impresa al portale ENEA Audit102. In caso di utilizzo di criteri nella clusterizzazione differenti dalle Linee Guida ENEA, la clusterizzazione dovrà essere accompagnata da motivazioni documentate inserite nella piattaforma ENEA.

Qualora la clusterizzazione sia mancante o non coerente, ENEA comunica a mezzo PEC all'impresa di provvedere all'adempimento entro un tempo massimo di dieci (10) giorni lavorativi. In caso di mancata risposta o risposta non esaustiva ENEA comunicherà a CSEA la non sussistenza dei requisiti per i seguiti di competenza.

Per le imprese che abbiano per uno o più siti un Sistema di Gestione dell'Energia certificato ISO 50001, nelle stesse modalità precedentemente descritte, in caso di impresa monosito, ENEA verifica la presenza di una diagnosi energetica valida, oppure per imprese multisito, verifica la presenza di una clusterizzazione valida e l'avvenuta trasmissione di diagnosi energetiche in numero coerente con quanto riportato in clusterizzazione.

Per il solo anno di agevolazione 2024, alle imprese con diagnosi energetica risultata non conforme a seguito di verifiche documentali anche in altri meccanismi di legge, e per le imprese con Sistema di Gestione dell'Energia certificato ai sensi della ISO 50001, è data la possibilità di trasmettere una Diagnosi Energetica entro il 31 marzo 2025.

Entro il 30 giugno dell'anno n di agevolazione ENEA trasmette a mezzo PEC a CSEA l'elenco completo delle Imprese che hanno fatto richiesta di iscrizione all'elenco degli energivori elettrici con l'indicazione del superamento del controllo di tipo 1 (presenza della diagnosi) sopra descritto, per tutte le imprese presenti nell'elenco.

Art. 7, comma 2

Entro la data del 31 gennaio dell'anno successivo ad ogni anno di agevolazione n, CSEA trasmette ad ENEA, al GSE e ad ISPRA l'elenco completo delle Imprese iscritte all'elenco Energivori, associando a ciascuna la modalità di adempimento di cui all'Art. 3 comma 8 del DL 131/2023, cioè la Green Conditionality prescelta, e cioè, sinteticamente:

- a) attuazione delle raccomandazioni consegnate in diagnosi;
- b) copertura del fabbisogno con energia da fonti che non emettono carbonio;
- c) investimenti in progetti con riduzioni sostanziali delle emissioni di gas serra.

Art. 7, comma 3

Entro il 31 dicembre dell'anno n, al fine dell'adempimento dell'obbligo descritto dall'opzione a) ai sensi dell'Articolo 4 del Decreto, ogni impresa deve accedere alla sezione dell'utenza del portale ENEA dedicata alle operazioni per le imprese energivore ai sensi del DM 256/2024. Per l'anno di agevolazione, l'impresa inserisce il valore dell'agevolazione stimata sulla base della richiesta a CSEA e visualizza la lista dei propri siti di pertinenza sottoposti a diagnosi e per ognuno la lista degli interventi proposti nell'ultima diagnosi trasmessa con indicazione di:

- valore di progetto dell'investimento;
- risparmio specifico in tep di energia primaria;
- tempo di ritorno.

L'impresa, se sono presenti interventi, seleziona:

- per ogni sito sottoposto a diagnosi tutti gli interventi con tempo di ritorno inferiore a tre anni controllando contemporaneamente che:
 - la somma degli investimenti selezionati su tutti i siti sottoposti a diagnosi sia minore del valore dell'agevolazione stimata;
 - la somma degli investimenti selezionati e di ognuno di quelli non selezionati (non alternativi) è maggiore dell'agevolazione.
- in sostituzione degli interventi con tempo di ritorno inferiore ai 3 anni di cui sopra, l'impresa può scegliere, se presente per uno o più siti, di realizzare un intervento con tempo di ritorno superiore a tre anni, purché il risparmio specifico in tep di energia primaria sia maggiore della somma del risparmio specifico degli interventi per lo stesso sito con tempo di ritorno inferiore a tre anni.

Entro il 31 gennaio dell'anno n+1 successivo all'agevolazione (n+2 per le imprese di nuova costituzione) le imprese accedono alla sezione della loro utenza del portale ENEA Audit102 dedicata alla registrazione dello stato di avanzamento e del completamento degli interventi selezionati per l'anno di agevolazione n.

Per tali interventi verrà indicato se sia già avvenuto il completamento o se il progetto è ancora in fase di esecuzione. Per ogni anno a partire dall'anno di agevolazione, è possibile inserire il valore del costo di investimento sostenuto a fine anno, comprensivo degli eventuali maggiori costi operativi per la realizzazione, registrando separatamente il valore dei maggiori costi operativi. L'impresa carica per l'intervento la documentazione contabile relativa ai lavori eseguiti, quali contratti, fatture e pagamenti.

A completamento di ciascun intervento, l'impresa è tenuta ad aggiornare i dati di progetto inseriti in diagnosi (investimento, risparmi nel consumo dei vettori energetici, indicatori economici, etc.), alla luce dell'effettiva realizzazione. L'impresa provvede inoltre a caricare la documentazione relativa all'intervento completato: progetto definitivo/esecutivo, ordini di servizio, certificazione di collaudo, contratti e documentazione contabile (fatture e pagamenti).

Per le imprese che abbiano selezionato la condizione a) di cui all'Art. 4 del DM 256/2024, entro il 30 giugno dell'anno n+1, successivo all'anno di agevolazione n, ENEA procede al controllo massivo dell'adempimento, verificando che l'importo dell'investimento realizzato nell'anno n (n+1 per le

imprese di nuova costituzione che abbiano fatto richiesta di agevolazione per l'anno n) sia almeno pari ad un terzo dell'importo dell'investimento complessivo previsto per gli interventi di efficienza energetica, registrato al termine dell'anno n di agevolazione. Al fine della determinazione del valore dell'importo dell'investimento complessivo, fa fede il valore precisato nell'analisi proposta in Diagnosi Energetica.

Entro il 30 giugno dell'anno n+3, successivo all'obbligo di completamento degli interventi proposti secondo l'Art. 4 del DM 256/2024, ENEA procede al controllo massivo dell'adempimento da parte delle Imprese per l'anno di agevolazione n, verificando l'avvenuto completamento di tutti gli interventi/investimenti proposti e registrati al termine dell'anno n.

Per ciascuna fase del controllo massivo condotto da ENEA sulle Diagnosi e sugli adempimenti della condizione a), nel caso si rilevasse incoerenza nei dati caricati dalle imprese sul portale ENEA Audit102, ENEA si riserva di richiedere a mezzo PEC integrazione o rettifica dei dati.

Art. 7, comma 4

Entro il 30 giugno dell'anno n ENEA trasmette a CSEA a mezzo PEC l'elenco delle imprese ricevuto da CSEA a cui aggiunge l'esito dei controlli massivi sulle stesse (controlli di Tipo 1). Per il solo 2024 la scadenza è fissata al 31 dicembre 2024.

Entro il 30 giugno dell'anno n+1 ENEA comunica a CSEA, a mezzo PEC, l'esito dei controlli documentali a campione descritti in seguito, sulle Diagnosi relative all'anno n di agevolazione, che viene aggiunto al flusso di informazioni (controlli di Tipo 2).

Entro il 30 giugno dell'anno n+1 ENEA comunica a CSEA, a mezzo PEC, l'esito dei controlli massivi (controlli di Tipo 3) sull'effettiva realizzazione di un terzo dell'investimento previsto da parte delle imprese che abbiano scelto per l'anno di agevolazione n la condizione a) prevista all'Art. 4 del DM 256/2024.

Entro il 30 giugno dell'anno n+3 ENEA comunica a CSEA, a mezzo PEC, l'esito dei controlli massivi sul completamento, entro l'anno n+2, di tutti gli investimenti previsti in interventi di efficienza energetica per l'anno di agevolazione n (controlli di Tipo 4). Vengono comunicate inoltre le risultanze degli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni relative all'adempimento mediante i controlli documentali a campione di cui segue descrizione (controlli di Tipo 5).

Entro il 30 giugno di ciascun anno di agevolazione n, ENEA trasmette al MASE, a CSEA ed ARERA un rapporto comprensivo dell'elenco di tutte le imprese che hanno fatto richiesta di iscrizione al Portale CSEA degli energivori elettrici, con l'esito dei controlli effettuati di tipo massivo.

Per il solo periodo transitorio di applicazione, relativo all'anno di agevolazione 2024, la data di scadenza è spostata al 31 dicembre 2024.

Ai fini dei controlli di Tipo 2, Tipo 3, Tipo 4 e Tipo 5, si tiene conto degli eventuali aggiornamenti apportati per ragioni documentate alla Diagnosi energetica presentata al momento della dichiarazione per l'accesso alle agevolazioni energivori.

Art. 7, comma 6

ENEA, entro il 30 giugno dell'anno n+1 rispetto all'anno di agevolazione n, elabora un rapporto attestante gli esiti delle verifiche documentali condotte su un campione di tutte le Diagnosi Energetiche caricate sul portale ENEA Audit102, relative ai siti delle Imprese che si sono iscritte all'Elenco CSEA energivori elettrici per l'anno di agevolazione n.

Per tutte le imprese sono prese in considerazione le diagnosi più aggiornate presenti sul portale Audit102.

Il numero di protocollo e la data di caricamento dei siti oggetto di controllo vengono comunicati a mezzo PEC alle Imprese all'inizio della procedura di valutazione documentale (controllo di Tipo 2). Eventuali richieste di integrazione saranno inviate all'impresa altresì a mezzo PEC. In caso di mancata risposta o risposta non esaustiva ENEA comunicherà a CSEA la non sussistenza dei requisiti per i seguiti di competenza.

Sulla base di quanto previsto all'Art. 8 comma 6 del D. Lgs. 102/2014, viene sorteggiato, tenendo conto anche di criteri eventualmente indicati da ARERA (DM 256, art.7, comma 6), il campione di Diagnosi da verificare nel numero del 3% minimo per ciascun settore ATECO. Per ogni Impresa viene espresso un esito della diagnosi ai sensi dell'Allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, che potrà essere "Conforme" se la diagnosi risulta congruente a tutti i 4 Requisiti minimi dell'Allegato 2 e se l'Auditor risulta effettivamente certificato, oppure "Non Conforme" se la diagnosi, tenendo conto delle eventuali integrazioni, a mezzo PEC, richieste da ENEA e fornite dalle Imprese, risulta non congruente ad almeno uno dei 4 Requisiti minimi dell'Allegato 2 e/o l'Auditor risulta non regolarmente certificato. La verifica prevede anche la valutazione dei parametri economici adottati per il calcolo del Tempo di Ritorno degli interventi, con particolare attenzione alla documentazione dei preventivi dei costi di investimento e del costo dei vettori energetici inserito.

Ai fini della conformità, per soddisfare l'Allegato II al D. Lgs. 102/2014 negli aspetti che saranno verificati puntualmente nel corso dei controlli documentali a campione, la Diagnosi Energetica deve essere basata su dati aggiornati, cioè relativi all'anno precedente l'anno di redazione. Ad esempio, per l'anno di agevolazione 2025 la Diagnosi redatta nel corso del 2024 dovrà essere basata su dati dell'anno di riferimento 2023. In caso di imprese monosito, qualora la diagnosi energetica risultasse non conforme nell'ambito dei controlli del DM 256 e/o nell'ambito dei controlli di altri meccanismi (Art. 8 D. Lgs. 102/2014, Art. 8 DM 541 del 21 dicembre 2021) ciò comporterà la revoca totale dell'agevolazione percepita per tutti gli anni per i quali la diagnosi o i suoi aggiornamenti sono stati utilizzati per la richiesta di agevolazione.

In caso di imprese multisito la non conformità della diagnosi di un solo sito comporterà la revoca totale dell'agevolazione per tutti i siti.

A valle del controllo massivo (controllo di Tipo 4) già descritto sul completamento di tutti gli interventi selezionati dalle imprese entro il 31 dicembre dell'anno n di agevolazione, ai sensi dell'Art. 4 del DM 256/2024, al termine dell'anno n+2, limitatamente alle sole imprese che lo abbiano superato, è sorteggiato un campione minimo del 3% di imprese che abbiano scelto l'opzione a) per ciascun codice ATECO di appartenenza. Gli interventi oggetto di verifica (controlli di Tipo 5) riguardano tutti i siti dell'impresa, descritti nelle più recenti versioni di diagnosi presentate per l'anno di agevolazione. La verifica documentale (controllo di Tipo 4) per l'adempimento a), prevede il controllo della

documentazione di progetto, di collaudo, contrattuale, amministrativa e contabile al fine di accertare l'effettivo completamento e soddisfacimento dei requisiti della norma. Anche in questo caso è prevista una eventuale interlocuzione con le imprese tramite PEC, con tempistiche analoghe agli altri Tipi di controllo.

L'attività di controllo può prevedere anche verifiche in situ.

Art. 9

(Disposizioni transitorie e finali)

Art. 9, comma 3

L'impresa, durante il caricamento della diagnosi energetica di sito sul portale ENEA Audit102, dovrà confermare di trovarsi in un caso in cui è nella impossibilità di poter indicare interventi con un tempo di ritorno inferiore ai 3 anni e dovrà fornire la documentazione comprovante la dichiarazione effettuata, in vista dei successivi controlli documentali.

L'impresa che ha esaurito tutti gli interventi presenti in diagnosi con TR<3 anni è adempiente e può richiedere l'agevolazione per gli anni successivi utilizzando la medesima diagnosi finché è in corso di validità.

Timeline Scadenze 2024– 2025

Scadenza	Attore	Azione	Riferimenti
10/07/2024	MASE	Pubblicazione D.M. 256/2024	D.M. 256/2024
05/08/2024	CSEA	Apertura Sessione suppletiva iscrizione elenco Energivori per l'anno di competenza 2024	CSEA - Circolare N. 42/2024/ELT
10/09/2024	CSEA	Chiusura Sessione suppletiva iscrizione elenco Energivori per l'anno di competenza 2024	CSEA - Circolare N. 42/2024/ELT
01/10/2024	CSEA	Apertura Sessione Ordinaria iscrizione elenco Energivori per l'anno di competenza 2025 per imprese NON neocostituite e neocostituite	CSEA - Circolare N. 48/2024/ELT
ottobre-24	CSEA	Comunica ad ENEA elenco imprese che hanno fatto domanda di agevolazione per il 2024	

Scadenza	Attore	Azione	Riferimenti
15/11/2024	Impresa	Termine ultimo per la presentazione a ENEA delle diagnosi (o in alternativa adozione ISO 50001 comprendente diagnosi) per le imprese che intendono richiedere l'agevolazione per l'anno 2024 e 2025 (N.B. la diagnosi va presentata prima di richiedere l'agevolazione - protocollo ENEA necessario per il completamento pratica su portale CSEA) ricadenti nei seguenti casi: 1) imprese di nuova costituzione, 2) imprese non in possesso di diagnosi al momento della presentazione dell'istanza d'accesso alle agevolazioni, 3) imprese le cui diagnosi sono risultate NON CONFORMI in seguito ai controlli svolti da ENEA nell'ambito di altri meccanismi	D.M. 256/2024 - Art. 9
15/11/2024	CSEA	Chiusura Sessione Ordinaria iscrizione elenco Energivori per l'anno di competenza 2025 per imprese NON neocostituite	CSEA - Circolare N. 48/2024/ELT
31/12/2024	ENEA	Comunica a CSEA l'esito delle verifiche di presenza della diagnosi su portale Audit102 relativa all'anno di competenza 2024	D.M. 256/2024 - Art. 7
31/12/2024	CSEA	Chiusura Sessione Ordinaria iscrizione elenco Energivori per l'anno di competenza 2025 per imprese neocostituite	CSEA - Circolare N. 48/2024/ELT
31/12/2024	Impresa	Termine ultimo per la scelta della <i>green conditionality</i> per l'anno 2024 su portale CSEA	Delibera ARERA N. 378/2024/R/EEL
31/12/2024	Impresa	Termine per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico per un valore pari a 1/3 dell'investimento complessivo	D.M. 256/2024 - Art. 4

Scadenza	Attore	Azione	Riferimenti
31/12/2024	Impresa	Termine per la restituzione a CSEA del modulo compilato e sottoscritto indicante la modalità di accesso all'agevolazione (<i>green conditionality</i>) per l'anno di competenza 2024 per le imprese che non presentano richiesta di agevolazione per l'anno 2025	Delibera ARERA N. 378/2024/R/EEL
31/12/2024	Impresa	Termine per la trasmissione su portale ENEA di nuova clusterizzazione per le imprese precedentemente inserite in clusterizzazione di gruppo	Linee Guida ENEA
31/01/2025	CSEA	Trasmette ad ENEA, ISPRA e GSE elenco definitivo energivori per anno 2024 con indicazione della <i>green conditionality</i> scelta	Delibera ARERA N. 378/2024/R/EEL
31/01/2025	Impresa	Termine ultimo per la presentazione su portale ENEA della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi di cui all'art 4 del D.M. 256/2024 (esecuzione degli interventi previsti in diagnosi/rispetto delle <i>green conditionalities</i>) per l'anno di competenza 2024	Linee Guida ENEA

Timeline con scadenze a regime

Anno di competenza	Anno scadenza	Data scadenza	Attore	Azione	Riferimento
n	n	Vedi circolari CSEA	CSEA	Apertura/chiusura Sessione suppletiva iscrizione elenco Energivori per l'anno di competenza n	Circolare CSEA
n+1	n	Vedi circolari CSEA	CSEA	Apertura/chiusura portale iscrizione elenco Energivori per l'anno di competenza n+1	Circolare CSEA
n	n	31 dicembre	Impresa	Termine ultimo per la presentazione su portale ENEA della diagnosi energetica da parte delle imprese neocostituite e non precedentemente soggette ad obbligo	D.M. 256/2024 - Art. 3
n	n	31 dicembre	Impresa	Termine ultimo per la scelta della <i>green conditionality</i> per l'anno n su portale CSEA	Delibera ARERA N. 378/2024/R/EEL
n	n	31 dicembre	Impresa	Termine per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico per un valore pari a 1/3 dell'investimento complessivo relativo all'anno n, per le imprese neocostituite o non precedentemente soggette ad obbligo tale termine viene traslato all'anno n+1	D.M. 256/2024 - Art. 4
n	n+1	31 gennaio	CSEA	Trasmette ad ENEA, ISPRA e GSE l'elenco definitivo energivori per anno con indicazione della <i>green conditionality</i> scelta	Delibera ARERA N. 378/2024/R/EEL

Anno di competenza	Anno scadenza	Data scadenza	Attore	Azione	Riferimento
n	n	Vedi circolari CSEA	CSEA	Apertura/chiusura Sessione suppletiva iscrizione elenco Energivori per l'anno di competenza n	Circolare CSEA
n	n+1	31 gennaio	Impresa	Termine ultimo per la presentazione su portale ENEA della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi di cui all'art 4 del D.M. 256/2024 (esecuzione degli interventi previsti in diagnosi/rispetto delle <i>green conditionalities</i>) per l'anno di competenza 2024	Linee Guida ENEA
n	n	30 aprile	CSEA	Comunica ad ENEA l'elenco imprese che hanno fatto domanda di agevolazione per l'anno n	Delibera ARERA N. 378/2024/R/EEL
n	n	30 giugno	ENEA	Comunica a CSEA l'esito delle verifiche di presenza della diagnosi su portale Audit102 relativa all'anno di competenza n	D.M. 256/2024 - Art. 7 Delibera ARERA N. 378/2024/R/EEL
n	n+1	30 giugno	ENEA	Comunica a CSEA l'esito delle verifiche documentali di conformità eseguite sul 3% delle diagnosi energetiche utili all'agevolazione per l'anno di competenza n	D.M. 256/2024 - Art. 7 Delibera ARERA N. 378/2024/R/EEL
n	n+1	30 giugno	ENEA	Comunica a CSEA l'esito delle verifiche di veridicità delle dichiarazioni relative all'adempimento degli obblighi di cui all'art 4 del D.M. 256/2024 (esecuzione degli interventi previsti in diagnosi/rispetto delle <i>green conditionalities</i>) per l'anno di competenza n	D.M. 256/2024 - Art. 7 Delibera ARERA N. 378/2024/R/EEL
n	n+2	31 dicembre	Impresa	Termine per il completamento degli interventi di efficientamento energetico individuati per l'anno di agevolazione n	D.M. 256/2024 - Art. 4

Anno di competenza	Anno scadenza	Data scadenza	Attore	Azione	Riferimento
n	n	Vedi circolari CSEA	CSEA	Apertura/chiusura Sessione suppletiva iscrizione elenco Energivori per l'anno di competenza n	Circolare CSEA
n	n+3	31 gennaio	Impresa	Termine ultimo per la presentazione su portale ENEA della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi di cui all'art 4 del D.M. 256/2024 (completamento degli interventi previsti in diagnosi/rispetto delle <i>green conditionalities</i>) per l'anno di competenza n	Linee Guida ENEA
n	n+3	30 giugno	ENEA	Comunica a CSEA l'esito delle verifiche di veridicità delle dichiarazioni relative all'adempimento degli obblighi di cui all'art 4 del D.M. 256/2024 (completamento degli interventi previsti in diagnosi/rispetto delle <i>green conditionalities</i>) per l'anno di competenza n	D.M. 256/2024 - Art. 7

Per informazioni sulle diagnosi e sulle regole del meccanismo: diagnosienergetica@enea.it

Per informazioni sul Portale ENEA Audit102: audit102.assistentzportale@enea.it